

*La manovra “Monti” è stata ampiamente analizzata sui media così come le sue ricadute su vasti settori della popolazione italiana, compreso il pubblico impiego. Con questo contributo si dà conto solo di quelle norme più specifiche, e meno osservate, riguardanti il settore pubblico (non parleremo, per esempio, della riforma delle pensioni, che certo ci riguarda ma ha un carattere di generalità e su cui si sono già scritti fiumi di inchiostro).*

**Decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 23 dicembre 2011**

### **Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate**

Abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio<sup>1</sup>, dell'equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e della pensione privilegiata in caso di infortuni sul lavoro, mentre rimane in vigore la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni e le malattie professionali.

Una deroga è prevista per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco, soccorso pubblico e per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto, nonché per i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia scaduto il termine di presentazione della domanda e per quelli instaurabili d'ufficio per accadimenti precedenti alla data dell'entrata in vigore del decreto.

### **Art. 21 Soppressione enti e organismi**

Con il fine di rendere applicabile *erga omnes* il metodo contributivo per il calcolo della pensione, sopprime, a far data dal 1° gennaio 2012, l'Inpdap e l'Enpals, trasferendo le loro funzioni all'Inps. Dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2011 Inpdap ed Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Il comma 1 stabilisce che, a seguito di tale soppressione, l'Inps, oltre ad avere attribuite le funzioni degli enti soppressi, succede agli stessi in tutti i loro rapporti attivi e passivi.

Il comma 2 prevede che con decreti di natura non regolamentare (trattasi di decreti che in base al disposto dell'art. 17 della legge n. 400/88 possono essere emanati dai ministri competenti senza previa comunicazione al Presidente del Consiglio né previo parere del Consiglio di Stato e non sono soggetti a visto e registrazione successiva da parte della Corte dei conti.), da emanare - di concerto tra il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione - entro 60 giorni dalla approvazione dei bilanci di chiusura delle gestioni degli

enti soppressi, vengono trasferite all’Inps le risorse umane, finanziarie e strumentali di tali enti.

In attesa dei decreti di cui al comma 2 le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai loro compiti istituzionali.

Tutto il personale di ruolo dei due enti soppressi entrerà a far parte dell’Inps. Per quanto riguarda invece le posizioni “soprannumerarie”, essendo considerate eccedenze, non vengono trasferite ma ad esse si applicherà l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva), vale a dire che quei lavoratori sono messi in mobilità dal giorno di entrata in vigore del decreto.

Tale previsione, già introdotta dall’art. 43 comma 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) per il personale addetto al servizio di portierato o di vigilanza e custodia degli immobili dismessi dagli enti previdenziali, viene ora estesa a tutto il personale soprannumerario.

Ci si chiede: quale è questo personale soprannumerario?

Si applica, comunque, quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 138/2011 (L. n. 148/2011)<sup>2</sup> relativamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche.

Sono previsti, per i direttori generali degli enti soppressi, due posti di livello dirigenziale generale presso l'Inps. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Il comma 3 stabilisce poi che l'Inps subentra, per il tempo relativo alla loro residua durata, anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2.

Si ritiene che il riferimento sia ai lavoratori con contratti di lavoro c.d. flessibili: co.co.co, tempo determinato e quant'altro, i cui contratti rimangono in essere presso l'Inps fino alla scadenza ma, come è insito in tali contratti, l'ente incorporante non ha poi obblighi ulteriori. E' interessante notare come una norma come questa, di parziale salvaguardia dei contratti atipici, non sia però prevista per altri tipi di enti soppressi e incorporati in questo decreto. Può trattarsi di una dimenticanza, di scarso impatto per i contratti di lavoro a tempo determinato (su cui comunque interviene l'art. 2112 c.c.), ma la questione è più problematica per i co.co.co e rapporti simili.

Il comma 4 determina la cessazione, alla data di entrata di adozione dei decreti di trasferimento all'Inps, degli organi degli enti di previdenza soppressi che sono, ex art. 3 comma 2 d.lgs. n. 479/94, presidente, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale.

Per quanto riguarda in particolare il collegio dei sindaci dell’Inpdap è stabilito che due posti, uno in rappresentanza del ministero del lavoro e l’altro in rappresentanza del ministero dell’economia, andranno ad incrementare, visto anche l’incremento delle sue attività, il collegio dei sindaci dell’Inps.

Gli altri andranno ad incrementare, in posti di livello dirigenziale generale, le dotazioni del ministero del lavoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Tali posti sono fatti rientrare attraverso una interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 479/94<sup>3</sup> la quale stabilisce che la norma: “Si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, nella dotazione organica dei relativi ministeri e concorreranno, pertanto, alla determinazione delle percentuali relative agli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001”.

Inoltre, per assicurare un’adeguata rappresentanza degli interessi che erano rappresentati da ciascuno degli enti soppressi, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps sarà integrato, con decreto non regolamentare del ministero del lavoro, di sei rappresentanti.

Entro sei mesi dalla emanazione dei decreti di trasferimento, l’Inps dovrà provvedere ad un riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.

E’ stabilito poi che la soppressione degli enti e la riorganizzazione dell’Inps dovrà comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012, 50 milioni per l’anno 2013 e 100 milioni a decorrere dall’anno 2014. Resta comunque fermo il conseguimento degli ulteriori risparmi derivante dall’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza stabilite dall’art. 4 comma 66 della legge n. 183/2011<sup>4</sup>.

Al fine di conseguire i su indicati obiettivi di efficienza, efficacia, razionalizzazione e risparmio, il presidente dell’Inps, la cui carica è differita al 31 dicembre 2014, dovrà non solo promuovere tutte le iniziative e verifiche necessarie ma dovrà predisporre, ogni quattro mesi, un rapporto per il ministero del lavoro e per quello dell’economia, in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino e redigere, a fine mandato, una relazione conclusiva che attesti i risultati raggiunti.

Con i commi 9 e 10 viene soppresso e posto in liquidazione l’ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, nonché le risorse umane e strumentali, vengono trasferiti ai soggetti che le regioni interessate dovranno individuare o costituire entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto. Sono garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che continuano in capo al nuovo ente.

Nelle more tra la soppressione e l'individuazione dei nuovi soggetti la gestione liquidatoria dell'ente sarà assicurata dalla attuale gestione commissariale.

Viene poi istituito il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini che andrà a sostituire il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell'Oglio e il Consorzio dell'Adda, di cui avrà le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino all'avvio di tale nuovo Consorzio, per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e di ordinaria amministrazione, il Ministro dell'ambiente emanerà, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Commissario ed un sub Commissario e, su indicazione del ministero dell'economia, un collegio di tre revisori.

Alla data di insediamento del Commissario i tre Consorzi sopra nominati sono soppressi e i loro organi decadono.

Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia, saranno poi determinati la sede, le modalità di funzionamento e gli organi di amministrazione e controllo del nuovo organismo e saranno trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla

data di soppressione degli enti. I suddetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione.

Ai componenti degli organi degli enti soppressi saranno corrisposti gli emolumenti loro spettanti fino alla data di soppressione degli enti.

I dipendenti a tempo indeterminato invece entrano nei ruoli del Consorzio nazionale mantenendo l'inquadramento di provenienza e ad essi si applicheranno i CCNL del comparto enti pubblici non economici.

La dotazione organica del nuovo Consorzio non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i Consorzi soppressi.

Il comma 13 sopprime, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti indicati nella Tabella A e cioè: l'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua, che viene incorporata dal ministero dell'ambiente, ma le funzioni attinenti alla regolazione ed alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio, sono invece trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Agenzia per la sicurezza nucleare, incorporata dal ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell'ambiente; l'Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale, incorporata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto devono essere emanati, dai Ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, i decreti per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi alle amministrazioni incorporanti.

Nulla viene detto relativamente ai rapporti di lavoro, si ritiene quindi che, come per i precedenti enti soppressi, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono assorbiti dalle amministrazioni incorporanti.

Per quanto riguarda l'Agenzia per la sicurezza nucleare fino alla emanazione dei decreti di cui sopra, le sue funzioni ed i suoi compiti sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comma 17 specifica poi che: “Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi”. Quindi, sembra di capire, tutti gli eventuali comandati degli enti soppressi, che rientrano in questo limite, possono restare, come comandati, anche presso le amministrazioni incorporanti.

Comma 18: “Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati”.

Viene infine soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche e l’ultimo comma dell’articolo determina che per la attuazione della soppressione degli enti di cui alla tabella A non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

### **Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici**

Il comma 1 stabilisce che, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti ed organismi pubblici che ricevono contributi a carico dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, entro 10 giorni dalla data di delibera o di approvazione, alle amministrazioni vigilanti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Il successivo comma, al fine di ottenere una riduzione delle spese del funzionamento delle Agenzie, comprese quelle fiscali, nonché degli enti e degli organismi strumentali, prevede

l’emanazione, da parte dei Ministri vigilanti di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie e degli enti ed organismi strumentali.

Tali regolamenti dovranno assicurare la riduzione del numero complessivo dei componenti dei suddetti organi collegiali da applicare a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui sopra.

Inoltre le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali dovranno adeguare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, i propri ordinamenti a quanto prevede l’art. 6 comma 5 del d.l. n. 78/2010 (L. n. 122/2010)<sup>5</sup>. Cioè dovranno provvedere ad una riduzione del numero dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo con riferimento alle Agenzie, enti, organismi strumentali sottoposti alla loro vigilanza.

E’ stabilito poi che i regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico, di cui all’art. 1 comma 3 del d.l. n. 64/2010, siano emanati entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 6 dell’art. 22 sostituisce i commi da 18 a 26 dell’art. 14 del d.l. n. 98/2011 (L. n. 111/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), aggiungendo anche i commi 26 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*, *octies*, *novies* e *decies*.

Il comma 17 dell'art. 14 del decreto legge n. 98/2010 sopprime l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il successivo novellato comma 18 crea una nuova ICE e cioè: ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro dell'economia.

Viene quindi introdotto un comma 18 bis che stabilisce che i poteri di indirizzo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro per lo sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.

Le linee guida e di indirizzo strategico invece, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono assunte da una cabina di regia costituita senza oneri per la finanza pubblica. La cabina è presieduta dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per lo sviluppo economico ed è composta dal Ministro delle finanze, dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, dalla Unione italiana delle camere di commercio, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla R.ETE. imprese Italia e dalla Associazione bancaria italiana.

Il comma 19 stabilisce che le funzioni già attribuite alla soppressa ICE, nonché le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti alla nuova Agenzia ed al ministero dello sviluppo economico che pertanto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, dovrà essere riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del

d.lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59).

I successivi commi, fino a 26 *decies*, riguardano tutti l'istituzione, il funzionamento, l'organizzazione, il finanziamento, l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane della nuova ICE.

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, come detto, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di loro competenza, il ministero degli affari esteri ed il ministero dell'economia.

Non entreremo nello specifico delle norme che si occupano della organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, prendendo in esame invece le disposizioni che riguardano il personale attribuito alla Agenzia ed al ministero dello sviluppo economico.

Il comma 26 *bis* stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro degli affari esteri, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia ed al ministero dello sviluppo economico.

Con i medesimi decreti si rideterminano le dotazioni organiche del ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferite.

Fino alla adozione del regolamento di riorganizzazione del ministero, di cui al comma 19 del decreto, le attività di ordinaria amministrazione facenti capo alla soppressa ICE continuano ad essere svolti presso le sedi e gli uffici a tal fine già utilizzati. Il Ministro dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento di tale attività.

Per quanto riguarda l’Agenzia, in sede di prima applicazione le è attribuito un contingente massimo di trecento unità provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli.

Nell’ambito di questa dotazione organica e nel limite di un contingente massimo definito, è individuato il personale dell’Agenzia all’estero (comma 25).

All’Agenzia è attribuito inoltre il personale locale, impiegato presso gli uffici all’estero dell’istituto soppresso, anche con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l’Agenzia è poi previsto (comma 26 *sexies* lett.a) che, entro sei mesi dalla sua costituzione – sulla base delle linee guida determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18 bis - essa proceda ad una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 (si ritiene che la norma non si riferisca però solo al personale del comma 25, ovvero al personale operante all’estero, ma anche a quello operante in Italia), mantenendo in Italia solo gli uffici di Roma e Milano. La lettera b) prevede una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e lett c) una concentrazione delle attività di promozione.

Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie delle sedi periferiche soppresse, queste possono essere assegnate, attraverso intese, tra il ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le camere di commercio industria e artigianato. Gli eventuali trasferimenti dei dipendenti alle regioni o alle camere di commercio dovranno avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (vedi successivo comma 26 *septies*)

Il comma 26 *septies* stabilisce che tutti i dipendenti dell’ente soppresso con contratto di lavoro a tempo indeterminato – cioè quelli rimanenti dopo l’attribuzione delle trecento unità alla nuova Agenzia e dopo l’assegnazione del personale prevista dal sopra citato comma 26 *sexies*

lett. a) – sono inquadrati nei ruoli del ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza che saranno approvate con decreti del Ministro della pubblica amministrazione; dovrà comunque essere garantita l’invarianza della spesa complessiva.

Il comma 26 *octies* definisce il trattamento economico dei dipendenti trasferiti all’Agenzia o al ministero stabilendo che essi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e mantengono anche il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

Il comma prosegue poi stabilendo che i CCNL del personale dei ministeri si applica anche al personale dell’Agenzia e pertanto laddove il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, sia all’Agenzia che al ministero, risulti più elevato rispetto a quello previsto da tali contratti, ai dipendenti è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo. Inoltre, dalla attuazione di quanto previsto dal comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’Agenzia si avvarrà del patrocinio della Avvocatura dello Stato e sulla sua gestione finanziaria verrà esercitato il controllo della Corte dei conti.

I successivi commi da 7 a 9 dell’art. 22 danno disposizioni per garantire, durante il periodo di transizione fino alla piena operatività della nuova Agenzia, l’attuazione delle iniziative di promozione ed internazionalizzazione da realizzare, i fondi per i pagamenti da effettuare, stabilendo inoltre che il personale in servizio presso gli uffici all’estero dell’ente soppresso continua ad operare presso i medesimi uffici fino a quando non sarà operativa la nuova Agenzia.

### **Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle province**

I primi tre commi dispongono la riduzione del numero dei componenti degli organismi delle autorità amministrative indipendenti, al fine del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame; gli organismi riguardano le autorità di seguito elencate e non possono essere confermati alla cessazione della carica: il Consiglio delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per la società e la borsa; la Commissione dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivi; la Commissione per la vigilanza sui fondi pensione; la Commissione per la valutazione e la trasparenza; la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero.

Il disegno di legge di conversione inserisce commi che introducono modifiche relative al numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riducendo il numero da quattro a due, escluso il Presidente, prevedono, inoltre, la riduzione, nella stessa misura, anche del numero dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima autorità; nonché norme sul funzionamento delle varie autorità indipendenti considerate nell’articolo.

Il comma 4 aggiunge il comma 3 *bis* all’art. 33 del d.lgs n. 163/2006<sup>6</sup> prevedendo che i comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche consorziandosi tra loro per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Il comma 6 rende una interpretazione del secondo comma dell’art. 47 della L. n. 146/80, specificando che qualora i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni o di altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato, siano chiamati a ricoprire incarichi di

collaborazione di uffici di Ministri o Sottosegretari, non essendo mai stati membri del Parlamento, spetta loro il trattamento economico comprensivo dell'accessorio entro il limite dell'indennità percepita dai membri del Parlamento. Aggiunge, inoltre, una previsione di favore, disponendo che il periodo è utile per il calcolo dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento e per i dirigenti, nel calcolo, viene inclusa anche la parte fissa e variabile dell'indennità di posizione, mentre è esclusa l'indennità di risultato.

Il comma 7 detta il termine ultimo del 31 dicembre 2011 entro il quale, la commissione governativa per il livellamento retributivo, istituita con DPCM nell'ambito degli interventi previsti per la riduzione dei costi della politica e degli apparati introdotti con decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 di stabilità, presieduta dal Presidente dell'Istat, deve provvedere alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice dell'apparato statale, rispetto alle analoghe cariche rivestite dagli omologhi negli altri paesi europei.

I commi da 8 a 13 riguardano disposizioni riferite al Cnel che cambiano in maniera significativa la composizione degli organi, la procedura di nomina dei rappresentanti, così come prevista dalla L. n. 936/1986; la norma, modificata in sede di conversione, prevede la riduzione del numero dei membri (da 70, già ridotti da 120 ai sensi del decreto legge n. 138/2011) a sessantaquattro, oltre il Presidente, ed elimina il riferimento al Segretario generale, divisi tra diverse rappresentanze; 10 esperti in materia economica dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio, 48 rappresentanti delle categorie produttive (erano 99) dei quali 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali 3 in rappresentanza dei dirigenti e dei quadri pubblici e privati; 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 17 delle imprese e 6 delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, nominati entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, la riduzione si applica subito, ma fino alla nomina dei nuovi componenti restano in carica gli attuali, ai quali però si applica la riduzione operata in base ai criteri di maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento ed in base al principio del pluralismo; comunque la durata in carica dei nuovi componenti ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.

### **Articolo 23-ter Disposizioni in materia di trattamenti economici**

Introdotta in sede di conversione del decreto, definisce il limite di erogazione del trattamento economico per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, sia contrattualizzati che non contrattualizzati; tale limite, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con il parere delle commissioni parlamentari, è parametrato al trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione e deve essere considerato onnicomprensivo delle somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi. Con lo stesso decreto possono essere previste delle deroghe motivate per le posizioni apicali .

Il secondo comma fissa un ulteriore tetto per le somme che possono essere corrisposte al personale che ricopre incarichi direttivi, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo, presso ministeri o enti pubblici o Autorità amministrative indipendenti, prevedendo che non si possa ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità, più del 25% complessivo del trattamento economico già percepito.

### **Art. 29 Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria**

I commi 1 e 2 rafforzano il ruolo della Consip spa quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 3, comma 34 del d.lgs. n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali pubbliche individuate annualmente dall’Istat, con proprio provvedimento, e gli enti previdenziali, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario, stipulando apposite convenzioni.

### **Art. 35 Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato**

Amplia i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato legittimandola ad impugnare, nell’ambito della propria attività istituzionale, gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.

L’Autorità emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e se la pubblica amministrazione non si adegua nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare ricorso, tramite l’Avvocatura dello Stato, entro i successivi 30 giorni.

bilotta@aranagenzia.it  
orsini@aranagenzia.it

[1] L'istituto era normato dal testo unico sul pubblico impiego n. 3/57; dal D.P.R. n. 461/2001; dalla L. n. 24/94 e dalla L. n. 662/96.

[2] D.L. n. 138/2011 - Art.1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica, comma 3. Le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194/2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194/2009.

[3] D.lgs. n. 479/94 – art.7 Ordinamento degli enti, comma 7. Il collegio dei sindaci, che esercita

le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'Inps e l'Inail da sette membri di cui quattro in rappresentanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del ministero del tesoro; b) per l'Inpdap da sette membri di cui tre in rappresentanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del ministero del tesoro; c) per l'Ipsema da cinque membri di cui tre in rappresentanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

[4] Legge 183/2011 - art. 4 Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri, comma 66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'Inps, l'Inpdap e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

[5] D.L. n. 78/2010 - Art. 6, comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici

rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

[6] Il d.lgs 163/2006 è il codice dei contratti pubblici che all'art. 33 introduce, recependo direttive U.E, le centrali di committenza per l'acquisizione di lavoro, servizi, e forniture.